



nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 4023/R del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale per il Molise nei confronti dei sigg.ri Angelantonio DELLI CARPINI, c.f. DLLNLN64B25D683P, nato a Fontegrecia (CE) il 25/2/1964 ed ivi residente, in via Roma, n. 147, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Veneziano, c.f. VNZNNL66H13B519Q, presso il cui studio legale ha eletto domicilio a Campobasso, in via Cardarelli n. 23, dichiarando di volere ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 0874484657 ovvero all'indirizzo pec aveneziano@pec.avvocationline.it; nonché nei confronti del sig. Enrico CARANCI, c.f. CRNNRC52T10E669M, nato a Longano il 10/12/1952 e residente a Isernia in c.da Tiegno s.n.c., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ottavio Ferrara, c.f. FRRTTV53B11B830D, e Giovanna Diamante, c.f. DMNGNN78R56A930A, presso lo studio legale dei quali ha eletto domicilio a Isernia, in c.so Risorgimento n. 30, indirizzi pec

avvottavio.ferrara@pecavvocatiisernia.it e avv.giovannadiamente@cnfpec.it;

Visto l'atto di citazione depositato presso questa Sezione il 28/5/2024;

Viste le comparse di costituzione e, per il sig. DELLI CARPINI, la richiesta di rito abbreviato con il previo parere del p.m.;

Visto il d.p. di cui al verbale dell'udienza camerale del 19/12/2024;

Esaminati gli altri atti e i documenti della causa;

Uditi – all'udienza in camera di consiglio del 16/1/2025, svoltasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Donatella Petrollino – il rappresentante del pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott. Stefano Brizi, nonché l'avv. Antonello Veneziano per il sig. DELLI CARPINI;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione, depositato in segreteria il 28/5/2024 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio i sigg.ri Angelantonio DELLI CARPINI ed Enrico CARANCI per sentirli condannare al pagamento della somma complessiva di euro 169.672,08, in favore dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem). In via principale, infatti, al sig. DELLI CARPINI è stato addebitato l'importo di euro 123.157,92 (di cui 61.578,96 euro a titolo di danno patrimoniale ed 61.578,96 euro a titolo di danno all'immagine); al sig. CARANCI è stato addebitato l'importo di 46.514,16 euro (di cui 31.009,44 euro a titolo di danno patrimoniale e 15.504,72 euro a titolo di danno all'immagine),

In via subordinata, *“ovvero in via alternativa laddove [non si ritenesse] sussistente un rapporto di subordinazione con la domanda principale”*, il pubblico ministero ha imputato al sig. DELLI CARPINI l'importo risarcitorio di

56.876,00 euro, per danno patrimoniale, ed al sig. CARANCI l'importo di 32.625,00 euro al medesimo titolo.

La Procura ha riferito che la notizia di danno è costituita da un articolo di stampa nel quale si narrava che, presso le strutture sanitarie di Agnone ed Isernia, i medici in servizio avevano raggiunto un monte ore per prestazioni straordinarie, e conseguenti emolumenti, dei quali si suggeriva l'anomalia.

Avviata l'attività istruttoria, ne emergeva che – per i fatti oggetto della notizia di danno – era stata avviata un'indagine del Nucleo a.s. dei Carabinieri ed un procedimento penale a carico degli odierni convenuti.

In particolare, il pubblico ministero ha riferito di aver acquisito, dall'a.g. penale, una richiesta di rinvio a giudizio per truffa ed assenteismo fraudolento (artt. 640 c.p. e 55-*quiquies* d.lgs. n. 165/2001).

Dall'analisi della documentazione istruttoria, il requirente ha ricostruito che i sigg.ri DELLI CARPINI e CARANCI, *“in molteplici occasioni”* elencate e schematizzate nell'atto di citazione, nonostante fossero inseriti nella turnazione diurna della U.O.C. di chirurgia generale dell'ospedale Veneziale di Isernia (presso cui erano incardinati in servizio), avevano svolto la propria prestazione lavorativa presso il pronto soccorso dell'ospedale Caracciolo di Agnone, *“allontanandosi dal proprio luogo di lavoro”* per espletare le prestazioni con un codice di registrazione presenza che classificava le prestazioni stesse come aggiuntive e straordinarie, e quindi maggiormente remunerate. Inoltre, la Procura ha riferito di aver accertato che gli stessi medici completavano il monte ore di lavoro ordinario nelle ore pomeridiane (CARANCI) e notturne (DELLI CARPINI), quando tale tipologia di lavoro non era né richiesta organizzativamente, né contemplata nella

predisposizione dei turni, giacché in quelle fasce orarie era prevista soltanto la reperibilità con eventuale prestazione di lavoro alla chiamata. Il tutto, ha riferito il requirente, senza la relativa autorizzazione del direttore del U.O.C. di appartenenza. Parte attrice ha riportato il dettaglio dei periodi di osservazione delle condotte dei due medici, condotta dai militari del N.A.S. ed ha riferito di aver notificato ai convenuti il rituale invito a dedurre.

Il sig. CARANCI ha presentato deduzioni difensive e non ha chiesto di essere sentito personalmente; il sig. DELLI CARPINI ha presentato deduzioni difensive chiedendo di essere sentito personalmente, la qual cosa è avvenuta in data 7/5/2024, come da verbale in atti.

Le difese dispiagate in fase preprocessuale non hanno mutato l'impostazione accusatoria della Procura che, richiamate le disposizioni contrattuali e la regolazione aziendale inerente all'organizzazione dell'orario di lavoro, ed evidenziato in particolare che il regolamento non permetteva l'effettuazione di lavoro ordinario nelle ore pomeridiane e notturne, ha argomentato che *“La ragione di questa anomalia, ossia, svolgere le prestazioni ordinarie non già dalle ore 8 alle ore 14,20, ma in orario pomeridiano e notturno, risiede [...] nella esigenza di adempiere al debito orario mensile di prestazioni ordinarie propedeutico per accedere allo svolgimento delle prestazioni aggiuntive. Il debito orario di prestazioni ordinarie, oltre ad essere soggetto a recupero, preclude al sanitario di poter registrare eventuali «prestazioni aggiuntive», anche se autorizzate”*. Inoltre, secondo la tesi attorea, le modalità con cui le prestazioni aggiuntive sono state svolte provverebbero la mancanza di alcuna eccezionalità e temporaneità, giacché l'ordinario turno di mattina *“in buona sostanza, [era] normalmente svolto con codice «70»*. Quanto all'accordo *«con le*

èquipes», nel caso in esame il [...] direttore dell'UOC di appartenenza dei due sanitari, non aveva dato alcuna autorizzazione ad allontanarsi dal reparto di Chirurgia, a timbrare con codice «70» (prestazione aggiuntiva) e a svolgere attività aggiuntiva presso il Pronto Soccorso di Isernia o presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Caracciolo di Agnone".

Tanto chiarito sulle condotte, ed affermata la sussistenza del rapporto di servizio e del nesso di causalità, la Procura ha dunque contestato ai convenuti, in via principale, le seguenti voci di danno: *"a) danno patrimoniale da assenteismo per il pagamento del compenso retributivo nelle giornate in cui è accertata la mancata prestazione ai sensi dell'art. 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) danno non patrimoniale all'immagine collegato alle condotte assenteistiche"*. L'imputazione è per entrambi i convenuti a titolo di dolo.

In via subordinata, ed in considerazione del fatto che *"in realtà i due medici [hanno] adempiuto il «debito orario» delle prestazioni ordinarie con modalità non lecite e sempre illecitamente hanno svolto le prestazioni aggiuntive"*, il pubblico ministero ha formulato la censura che *"la liquidazione delle prestazioni aggiuntive non è dovuta e costituisce danno patrimoniale, che questo Ufficio contesta, in via subordinata, ai predetti medici"*.

Al lordo delle ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali, il danno oggetto della domanda subordinata è stato quantificato in euro 56.876,00 per il sig. DELLI CARPINI ed in euro 32.625,00 per il sig. CARANCI. Poiché, nella prospettazione subordinata, manca la contestazione di condotte assenteistiche, il requirente non ha proposto – per questa seconda ipotesi – alcuna domanda per danno all'immagine.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28/11/2024, si è costituito – per quanto rileva nella presente fase di giudizio – il convenuto DELLI CARPINI.

Ha svolto ampie difese di merito, precisando di avere richiesto preventivo parere alla Procura per la definizione del giudizio con le forme del rito abbreviato, ai sensi dell'art.130 c.g.c., pur ribadendo il suo *“fermo convincimento [...] di avere agito non già con il dolo speculativo ipotizzato, ma unicamente nella sommarietà di richieste ed autorizzazioni estemporanee, dettate dallo ‘stato di necessità’ di dovere/volere contribuire”* al soddisfacimento delle esigenze dei presidi ospedalieri.

Ha offerto dunque il pagamento dell'importo di euro 6.157,00, corrispondente al 10% della somma quantificata in citazione per la sola pretesa risarcitoria relativa al danno all'immagine, non diretta al recupero di alcun doloso arricchimento. Nell'allegato parere, espresso in data 21/10/2024, il pubblico ministero ha manifestato *“parere favorevole alla proposta di accedere al rito abbreviato esclusivamente per il danno all'immagine, per un importo pari a euro 6.157,00, corrispondente al 10% del danno non patrimoniale determinato in citazione per euro 61.578,96, non configurandosi, esclusivamente per tale tipologia di danno, un doloso arricchimento da parte del convenuto, a condizione che il danno patrimoniale (pari ad euro 61.578,96) venga risarcito prima dell'Udienza del 19 dicembre 2024 e sarà depositata prova dell'incameramento della P.A. di appartenenza (ASREM - Azienda Sanitaria Regione Molise)”*.

Il sig. DELLI CARIPINI ha dunque concluso, *“In via solamente subordinata, in caso di non accoglimento della superiore richiesta, ovvero in caso di omesso pagamento del danno patrimoniale o della somma che verrà fissata ai sensi*

del comma 7 dell'articolo citato, [chiedendo di] rigettarsi l'intera domanda, in quanto inammissibile, improcedibile ed improponibile, nonché infondata".

Con decreto adottato all'udienza camerale del 19/12/2024, verificato l'avvenuto previo risarcimento del danno patrimoniale (per la somma complessiva di euro 61.578,96, come da attestazione dell'Asrem, depositata telematicamente dalla Procura in data 18/12/2024), è stata accolta la richiesta di rito abbreviato e, pertanto, il sig. DELLI CARPINI è stato ammesso alla definizione agevolata la sua posizione, previo pagamento della somma di euro 6.157,00, nel termine perentorio del 10/1/2025 per il versamento della predetta somma in favore dell'Azienda Sanitaria Regione Molise.

La seconda camera di consiglio, per la verifica *ex art. 130*, comma 7 c.g.c., è stata fissata per il 16/1/2025.

All'odierna udienza camerale, sono comparsi il rappresentante del pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott. Stefano Brizi e l'avv. Antonello Veneziano per il convenuto, che hanno concordato per la definizione del giudizio *ex art. 130 c.g.c.*

Considerato in

DIRITTO

L'art. 130 del c.g.c. prevede che *"In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria*

azionata in citazione”.

La Sezione ha emesso, in data 19/12/2024, il decreto a verbale con il quale ha accolto l’istanza di rito abbreviato presentata dal convenuto, visto il parere favorevole espresso dal pubblico ministero.

All’odierna udienza camerale, le parti si sono date reciprocamente atto dell’avvenuto pagamento della somma determinata dal Presidente, come da attestazione dell’amministrazione danneggiata, depositata dal difensore del sig. DELLI CARPINI.

Rilevata la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 130 c.g.c., va dunque dichiarata nei confronti del sig. DELLI CARPINI l’intervenuta definizione alternativa del giudizio.

Le spese di giudizio sono poste a suo carico, vista la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando, dichiara definito il giudizio *ex art. 130, comma 8, c.g.c.* nei confronti del sig. Angelantonio DELLI CARPINI.

Condanna il sig. Angelantonio DELLI CARPINI al pagamento delle spese del giudizio con rito abbreviato in favore dello Stato, liquidate dalla segreteria con nota a margine del presente provvedimento (art. 31, c.g.c.).

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 16/1/2025.

Il Magistrato estensore

Il Presidente

Luigia Iocca

Maurizio Stanco

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 23 gennaio 2025

F.to Il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi (f.to digitalmente)

Le spese del giudizio si liquidano in Euro 32,00 (trentadue/00).
Il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi